

Alle Società Acap

*c.a. Sigg. Presidenti/Amm.ri Delegati*

*c.a. Sigg. Direttori Generali*

*c.a. Sigg. Direttori del Personale*

e, p.c.:

Al Consiglio Direttivo Acap

Oggetto: Accordo nazionale 19.12.2024 in materia di causali per stipula di contratti a tempo determinato – Articolo 19, comma 1, lettera “a” del d. lgs. n. 81/2015 e articolo 63 CCNL 18.7. 2023.

Come noto (cfr. circolari ACAP n. 11/2023 del 6.7.2023 e n. 5/2024 dell'1 marzo u.s.) il decreto-legge n. 48/2023 poi convertito in legge n. 85/2023 ha reintrodotto il regime della delega alla contrattazione collettiva ai fini dell'individuazione delle causali legittimanti l'apposizione di un termine al contratto di lavoro.

Nelle more, il Legislatore aveva previsto la possibilità, poi prorogata fino a fine 2024, di definire a livello individuale la causale giustificativa dell'apposizione del termine finale al contratto.

Si ricorda, tuttavia, che l'apposizione del termine è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del d. lgs. n. 81/2015, solo in caso di superamento dei 12 mesi di durata del contratto; per rapporti di durata inferiore vige infatti, come noto, il principio della “acasualità”.

In relazione a ciò, le Parti stipulanti il CCNL di categoria hanno condiviso ieri, 19 dicembre, una modifica al vigente testo dell'articolo 63, comma 1 (ex articolo 2) inserendo quattro casistiche che consentono l'assunzione a termine per una durata superiore a dodici mesi, o comunque, in caso di contratti inferiori a 12 mesi, per superare tale limite.

Le causali individuate riprendono sostanzialmente una parte di quelle già previste dall'articolo 2, secondo comma, del CCNL Autostrade e trafori del 29.7.2016, poi eliminate con l'accordo di rinnovo del 16.12.2019 in attuazione del regime legislativo vigente all'epoca, che definiva per legge, senza rinvio alla contrattazione collettiva, le causali di assunzione a tempo determinato.

Non sono state riprese le causali afferenti alle sostituzioni, poiché previste dall'articolo 19, comma 1, lettera “b-bis” del d. lgs. n. 81/2015 né quelle relative alla stagionalità poiché oggetto, come noto, di specifica disciplina contrattuale (articolo 63, commi 7 e seguenti).

Le causali introdotte nel CCNL a far data dalla sottoscrizione dell'accordo sono riferite esclusivamente alla Sezione Speciale "Attività legate alla gestione, anche in concessione di infrastrutture viarie a pedaggio" (ex Autostrade e trafori), andando a integrare e modificare l'articolo 63.

Le causali sono:

- a) attuazione di programmi di riorganizzazione o di revisioni tecnico-organizzative;
- b) necessità derivanti da intensificazioni dell'attività lavorativa saltuarie o temporanee ovvero definite o predeterminate nel tempo, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
- c) manutenzione straordinaria degli impianti;
- d) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività, intendendosi per tale anche l'avvio di un nuovo impianto o di un nuovo servizio.

Le Parti si sono riservate la possibilità di individuare ulteriori causali, con accordo unanime.

I contratti stipulati sulla base delle causali indicate rientrano nel limite percentuale fissato dall'articolo 63, comma 6, del CCNL (5% del numero di dipendenti a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente se l'azienda supera i 200 dipendenti, o 10% se al di sotto); ferma rimanendo l'esclusione da detta percentuale delle assunzioni per sostituzione o per le attività stagionali.

Resta fermo quanto previsto dal Sistema di relazioni sindacali previsto nel CCNL in materia di contratti a tempo determinato (informative, confronti, etc.).

Resta ferma la possibilità, consentita dall'articolo 51 del d. lgs. n. 81/2015, di individuare ulteriori causali anche per il tramite di contratti collettivi aziendali stipulati con le r.s.a. o r.s.u., sia per la Sezione Speciale in questione, sia per le altre Sezioni, in relazione a specifiche esigenze sorte in azienda.

Il Segretario  
(Donatello Miccoli)



Allegato

ac